

Allegato "A" al n. 18.127 della Raccolta

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA**

#### **Art. 1 – Costituzione**

1. E' costituita la Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "Asti Servizi Pubblici S.p.A." o, in forma di dicitura abbreviata, "A.S.P. S.p.A.", a seguito di trasformazione, a norma dell'art. 17, comma 51, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (ora art. 115, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) dell'Azienda Speciale del comune di Asti A.S.P. (Azienda Servizi Pubblici).

#### **ART. 2 – Sede**

1. La Società ha sede nel Comune di Asti all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Essa può, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici.

#### **ART. 3 – Oggetto**

1. La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi, anche in forma consorziata, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

2. La Società potrà quindi:

a) gestire il servizio idrico integrato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e alle Leggi regionali 24 maggio 2012 n. 7, 20 gennaio 1997 n. 13 e s.m.i. e il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento di collettori e fognature, nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;

b) gestire i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi sia lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde, nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

c) gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

d) erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;

e) gestire i servizi di distribuzione e di erogazione di gas per tutti gli usi, inclusa l'autotrazione, comprensivi della produzione, dell'estrazione, dell'acquisto, del trasporto e del trattamento dello stesso, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

f) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

g) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica,

nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;

h) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

i) gestire servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio, servizi di noleggio da rimessa e ogni attività collaterale comunque connessa, ivi inclusi i parcheggi, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

l) prestare servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli;

m) prestare i servizi di manutenzione di automezzi;

n) gestire servizi di informazione, trasmissivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere nonché la messa a disposizione di spazi per le affissioni, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità;

o) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la realizzazione dei relativi impianti;

p) prestare servizi in materia di risparmio energetico, compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;

q) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;

r) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo;

s) gestire servizi pubblici di interesse turistico;

t) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;

u) prestare servizi di bollettazione e relativi incassi;

v) attività culturali: gestire stagioni teatrali, gestione del Teatro, ecc.;

w) gestione di impianti sportivi;

x) realizzare e/o gestire attrezzature di servizio alla viabilità, ivi compresi aree e spazi di parcheggio;

z) gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate.

3. La Società potrà altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge, ad aziende ed Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;

- assumere commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dall'Organo Amministrativo;

- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

4. La Società potrà porre in essere ed esercitare tutte le attività e servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle

attività di cui sopra, compresi i servizi di commercializzazione e di studio, con la sola esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità.

5. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci fatta eccezione per le attività previste dalla lettera z) del comma 2 che potranno essere gestite direttamente. Tutte le attività di cui sopra potranno essere realizzate e gestite senza limiti territoriali.

6. La Società potrà inoltre assumere, non a fine di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della presente Società. La Società potrà anche partecipare in associazioni, anche temporanee, di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

7. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle assicurazioni, alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria, o attività comunque dalla legge vietate.

#### **Art. 4 – Durata**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

3. La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI-FINANZIAMENTI**

#### **Art. 5 – Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di EURO 7.540.270,00 diviso in azioni del valore nominale di 1 EURO ciascuna.

2. La quota di partecipazione del Comune di Asti non potrà essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

3. L'Assemblea straordinaria può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi e distribuiti ai soci. In tal caso, la qualità di socio risulterà unicamente dall'iscrizione nel libro dei soci.

4. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5. La qualità di socio comporta, di per sé sola, l'adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

6. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. Al momento della richiesta di iscrizione a

libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio all'indirizzo risultante dal libro soci.

#### **Art. 6 – Diritto d'opzione**

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, a condizione che la partecipazione del Comune di Asti non si riduca al di sotto del 51% del capitale sociale.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni o di obbligazioni convertibili, se emesse dalla Società, effettivamente possedute alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del codice civile.

#### **Art. 7 – Versamento dei decimi**

1. I conferimenti possono essere effettuati in denaro, in natura oppure si possono conferire crediti, nel rispetto delle disposizioni poste dagli articoli 2342 e 2343 del codice civile, nonché delle altre norme di legge applicabili. Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della loro sottoscrizione.

2. I versamenti sulle azioni sottoscritte e non interamente liberate sono richiesti dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, nei modi che il medesimo reputi convenienti e con un preavviso di almeno 60 giorni.

3. A carico degli azionisti in ritardo nei pagamenti dovuti sulle azioni decorreranno gli interessi nella misura che sarà determinata di volta in volta dall'Assemblea che delibera l'aumento del capitale o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il tasso degli interessi a carico dei soci in mora dovrà essere contenuto nei limiti previsti dalle leggi applicabili alla materia.

4. Gli amministratori potranno esercitare nei confronti dei soci in mora nel pagamento delle azioni i diritti previsti dall'art. 2344 del codice civile, salva ogni altra azione prevista dalla legge.

#### **Art. 8 – Azioni**

1. Le azioni sono nominative e indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto.

2. A norma dell'art. 17, comma 4 del TU 175/2016, la Società potrà emettere particolari categorie di azioni, ai sensi dell'art. 2348 codice civile, azioni con diritto di voto plurimo o limitato a determinati argomenti, ai sensi dell'art. 2351 codice civile, e azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato con le procedure di cui al predetto art. 17, comma 4 del TU 175/2016.

3. Le prestazioni accessorie connesse alle azioni da assegnare al socio privato, in forza dell'art. 2345 codice civile, avranno ad oggetto le obbligazioni previste dal contratto di appalto o di concessione previsti dal bando di gara a doppio oggetto di cui all'art. 17 del TU 175/2016 per la

selezione del socio privato e per l'affidamento del servizio.

4. Le azioni con prestazioni accessorie assegnate al Socio privato non sono trasferibili a terzi, salvo autorizzazione nel rispetto delle norme vigenti, ai sensi comunque di quanto previsto dall'art. 2345 codice civile e secondo le modalità descritte al successivo articolo 9.

5. Al termine dell'affidamento del Servizio (per revoca dell'affidamento, per scadenza, recesso dal, o risoluzione per qualsiasi ragione del, relativo Contratto) ed a seguito di riscatto da parte della Società o del Comune di Asti (oltre che per esclusione, per trasformazione della Società), il Socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota al nuovo socio privato che sarà individuato con una procedura di gara, secondo la normativa in materia di volta in volta vigente, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria partecipazione come previsto dagli artt. 25, 26 e 27 del presente Statuto.

#### **Articolo 9 – Circolazione delle azioni**

##### **9A) – Intrasferibilità delle azioni del socio privato**

1. Le azioni del Socio privato individuato tramite gara pubblica sono incedibili, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto o dal bando di gara, ovvero dai patti parasociali, ai fini di consentire il subentro di altro socio privato selezionato con le procedure di cui all'art. 17 TU 175/2016, con l'assunzione dell'obbligo di compiere le attività meglio individuate nel contratto di servizio posto a base di gara e stipulato con l'aggiudicatario.

2. Il vincolo di intrasferibilità si estende altresì a qualunque diritto reale che abbia ad oggetto le stesse nonché ai i diritti di opzione dalle stesse attribuiti in caso di aumento di capitale della Società. Ai fini del presente articolo per trasferimento si intende ogni forma di alienazione, anche a titolo gratuito, della proprietà delle azioni o di diritti reali relativi alle stesse, nonché la costituzione di diritti reali di garanzia, ivi compresi quelli di pegno.

##### **9B) – Circolazione delle azioni del Comune di Asti**

1. Fermo restando il principio di maggioranza pubblica delle azioni, di cui all'art. 5.2 del presente Statuto, nel caso in cui il Comune di Asti intenda trasferire o costituire in usufrutto in parte, le proprie azioni dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci che siano titolari almeno del 10% del capitale sociale, in misura proporzionale alla loro rispettiva partecipazione azionaria (per maggiore chiarezza, a titolo di esempio, se un socio offre una partecipazione pari al 20% del capitale sociale agli altri due soci titolari, rispettivamente, del 30% e del 10% del capitale e questi ultimi decidono di esercitare entrambi il diritto di prelazione, il primo socio avrà diritto di ottenere il 15% del capitale sociale offerto in prelazione, mentre il secondo avrà diritto al residuo 5%).

2. L'offerta delle azioni sarà effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a ciascun azionista titolare del diritto di prelazione. La lettera dovrà specificare il numero delle azioni che l'offerente intende trasferire (precisando se sono in piena o in nuda proprietà o in usufrutto), l'identità dell'acquirente, il corrispettivo, i termini e le modalità di pagamento, nonché tutte le altre condizioni del trasferimento.

3. Entro 30 giorni dal momento in cui hanno ricevuto la lettera, i suddetti soci dovranno far pervenire all'offerente mediante raccomandata A/R, la dichiarazione che intendono esercitare incondizionatamente il diritto di

prelazione sulle azioni o sui diritti reali sulle medesime, che sono offerti in prelazione.

4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni. Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni offerte, o dei diritti sulle azioni, sarà attribuito ad essi in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale della Società. Se, invece, la prelazione è esercitata da un solo socio, allo stesso saranno attribuite tutte le azioni o i diritti sulle azioni offerti, a prescindere dall'entità della sua partecipazione al capitale sociale.

5. La procedura sopra stabilita dovrà essere rispettata anche nel caso di alienazione di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti del capitale sociale ovvero di obbligazioni convertibili, ove emesse dalla Società.

6. Nell'ipotesi in cui i soci aventi diritto non esercitino il diritto di prelazione nei termini previsti, l'offerente potrà alienare le azioni o i diritti di opzione.

7. L'alienazione a terzi delle azioni, dei diritti sulle azioni o dei diritti di opzione offerti in precedenza potrà avvenire solo alle stesse condizioni specificate nell'offerta ai soci ai fini della prelazione. A richiesta del Consiglio di Amministrazione l'alienante e/o l'acquirente dovranno fornire la documentazione idonea a comprovare il rispetto del diritto di prelazione.

8. I trasferimenti eseguiti in violazione del diritto di prelazione non hanno effetto nei confronti della Società e, quindi, non possono essere annotati nel libro dei soci.

9. Nel caso in cui il Comune di Asti intendesse costituire in pegno le proprie azioni potrà effettuare l'operazione soltanto alle seguenti condizioni:

- a) il pegno dovrà essere costituito a favore di una primaria banca; e
- b) la banca stessa dovrà impegnarsi a rispettare la clausola di prelazione contenuta nel presente articolo e ad accettare la conservazione del diritto di voto in capo al socio debitore, in deroga all'art. 2352 del codice civile.

10. Qualora le azioni di un socio fossero oggetto di espropriazione forzata, il terzo acquirente nel termine di tre mesi dall'aggiudicazione o assegnazione dovrà offrire le azioni in prelazione agli altri soci, secondo il procedimento disciplinato nel presente articolo. Se il terzo aggiudicatario o assegnatario non offre le azioni in prelazione, il suo acquisto sarà privo di qualsiasi effetto nei confronti della Società e il Consiglio di Amministrazione dovrà rifiutare l'iscrizione nel libro dei soci.

11. In ogni caso, per il periodo in cui la Società sarà e rimarrà iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97, nessun trasferimento di azioni previsto nei commi precedenti o comunque a qualsiasi titolo o causa, avrà efficacia nei confronti della Società senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tale fine il Consiglio di Amministrazione dovrà farsi parte diligente per l'istanza di autorizzazione, sempre che il trasferimento avvenga nel rispetto della presente disciplina, provvedendo all'annotazione nel libro dei soci solo a seguito dell'autorizzazione.

12. Non possono essere soci, per il periodo in cui la Società sarà e rimarrà iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97, le persone fisiche che non presentino i requisiti di onorabilità o che incorrano in una causa di incompatibilità indicati rispettivamente agli articoli 7 e 9 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289/2000. Non possono altresì essere

soci le società i cui soci persone fisiche siano privi dei suindicati requisiti. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei Concessionari i soci sono tenuti a comunicare immediatamente il venir meno dei requisiti o il verificarsi di cause di incompatibilità.

#### **ART. 10 – Obbligazioni e strumenti finanziari**

1. L'emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

2. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

3. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V Titolo V del Libro V codice civile.

#### **Art. 11 – Finanziamento dei soci**

1. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, gli azionisti potranno effettuare – anche in misura non proporzionale alla loro rispettiva partecipazione al capitale sociale- versamenti in conto capitale o finanziamenti. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Tali finanziamenti saranno infruttiferi, salva una diversa deliberazione dell'Assemblea da adottare ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 917/1986. I crediti verso la Società derivanti dai finanziamenti non potranno formare oggetto di cessione.

#### **ART. 11 BIS – Strumenti finanziari diversi e patrimoni e finanziamenti destinati**

1. La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma codice civile.

2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

3. La Società potrà costituire – con deliberazione adottata dall'Assemblea - patrimoni destinati ad uno specifico affare nonché finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 12 – Convocazione**

1. L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. E' convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dal Consiglio di

Amministrazione mediante lettera contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da inviare al domicilio dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, tramite raccomandata a/r o PEC. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. Con l'avviso di convocazione può essere previsto che la partecipazione all'Assemblea avvenga esclusivamente in modalità virtuale, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In questo caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione della piattaforma informatica utilizzata e delle istruzioni per il collegamento. Lo strumento informatico prescelto dovrà inoltre consentire:

- al Presidente, anche tramite terzi dallo stesso indicati, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al Segretario di percepire in modo corretto ed adeguato gli interventi di ogni partecipante;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'avviso di convocazione consenta anche la partecipazione di persona, l'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove dovranno essere presenti il Presidente ed il Segretario o la persona incaricata dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

4. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e non può essere deliberata l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo assenti.

#### **Art. 13 – Intervento alle assemblee**

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal codice civile.

#### **Art. 14 – Attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del Consiglio di amministrazione ed i Sindaci, tenendo conto della riserva di cui all'art. 17 e all'art. 24 del presente Statuto e ne determina i compensi;
- delibera in merito all'acquisizione e/o alla dismissione di partecipazioni in altre società;
- esprime pareri sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di

Amministrazione ed in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze dell'Assemblea straordinaria;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e qualora si debba procedere alla redazione del bilancio consolidato. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli azionisti presenti in assemblea.

4. La scelta del modello di gestione di cui all'art. 17A) e le delibere in merito all'acquisizione e/o alla dismissione di partecipazioni in altre società sono adottate dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

#### **Art. 15 – Attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni e delle azioni di cui all'art. 8, la proroga e lo scioglimento della Società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. Essa delibera sia in prima sia in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51 per cento del capitale sociale. Tuttavia, le deliberazioni che riguardano la modifica dello statuto, l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la trasformazione della Società e il suo scioglimento anticipato devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale.

#### **Art. 16 – Presidenza e segreteria**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Un dipendente della Società o altra persona indicata dalla maggioranza dei soci, funge da Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

3. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle

assemblee.

4. Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno a scrutinio palese, nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente.

5. L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive.

#### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

##### **Art. 17 – Amministrazione**

##### **17A) – Composizione dell'Organo Amministrativo**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, quando ciò si renda necessario per garantire ai soci di esprimere un loro rappresentante nell'organo amministrativo, o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, anche non soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere all'elezione degli Amministratori, determina con le maggioranze di cui all'art. 14 comma 4 il numero dei componenti del Consiglio nei limiti suddetti.

2. In ogni caso la nomina del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ed applicabili che mirano ad assicurare l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile.

##### **17B) – Nomina del Consiglio di amministrazione**

1. Ai sensi dell'art. 2449 codice civile, al Comune di Asti spetta il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori: e quindi due amministratori nel caso in cui il consiglio sia composto da tre membri, e tre amministratori nel caso in cui il consiglio sia composto da cinque membri.

1.bis Al Comune di Asti spetta inoltre il diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1.ter Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449, comma 1, codice civile, possono essere revocati solo dall'ente che li ha nominati, come previsto dal comma 2 del predetto articolo.

1.quarter Gli altri amministratori di designazione del socio privato, tra i quali sarà individuato l'Amministratore delegato, saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei votanti (essendo escluso dal voto il socio che ha provveduto alla nomina esterna ai sensi dell'art. 2449 codice civile).

2. Qualora il Comune di Asti non intenda avvalersi del diritto di procedere alla nomina diretta degli amministratori di sua designazione, intenzione da comunicarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, gli amministratori saranno nominati da quest'ultima sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% delle azioni aventi

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le relative azioni. In difetto di emissione e distribuzione delle azioni ai soci, la titolarità sarà provata tramite l'iscrizione nei libri sociali.

4. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche e, in particolare, per il periodo in cui la Società sarà e rimarrà iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti, rispettivamente, agli articoli 7 e 10 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289/2000, oltretutto l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 del medesimo decreto. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei Concessionari gli amministratori sono tenuti a comunicare immediatamente all'Assemblea il venir meno dei requisiti ed il verificarsi di cause di incompatibilità.

4.bis Tutte le nomine dovranno rispettare le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, il risultato dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

5. Gli azionisti avranno diritto a un (1) voto per ogni n. 1000 (mille) azioni di cui sono titolari. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

5.bis Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di amministrazione saranno tratti dalla stessa lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

5.ter Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, dalla prima lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti verranno tratti i primi due consiglieri nel caso di elezione di un consiglio di amministrazione di tre membri; ovvero i primi tre consiglieri, nel caso di elezione di un consiglio di amministrazione di cinque membri; dalla seconda lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti verranno tratti i consiglieri rimanenti.

6. Indipendentemente dal numero di voti ricevuti, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, il primo candidato designato nella lista presentata dal Comune di Asti entrerà automaticamente a far parte del Consiglio di amministrazione in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se esistente, anche dell'eventuale comitato esecutivo della Società. Tra i candidati elencati nella lista successiva, il primo nell'ordine sarà designato Amministratore delegato.

7. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

8. Gli amministratori eleggeranno tra loro eventualmente il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. La carica sarà attribuita esclusivamente

quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza od impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

9. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

10. Indipendentemente dal numero dei componenti del consiglio di amministrazione, la cessazione della carica per qualsiasi motivo di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di due consiglieri comporterà la cessazione dell'intero consiglio di amministrazione. In questo caso il consiglio di amministrazione rimarrà in carica in regime di prorogatio e dovrà tempestivamente convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. In caso di ritardo o inerzia, alla convocazione provvederà il Collegio Sindacale. Sino alla nomina del nuovo organo amministrativo, gli amministratori cessati si atterranno al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

11. Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle leggi vigenti e la nomina dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

12. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 18 – Poteri dell'Organo Amministrativo**

1. L'Organo Amministrativo è investito, senza eccezione di sorta, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha il potere di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per l'attuazione dell'oggetto e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

#### **Art. 19 – Amministratori delegati e procuratori**

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le sue attribuzioni al Presidente e/o all'Amministratore delegato di cui all'art. 17B), 1. quater, del presente Statuto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016. In caso di revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato, le stesse dovranno essere attribuite ad altro consigliere designato dal socio privato in conformità al presente Statuto.

All'amministratore delegato saranno attribuiti, tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società ivi compresi i poteri per la realizzazione dei piani di sviluppo della Società (Piano Industriale) e dei budget annuali approvati dal Consiglio di Amministrazione, anche se riferiti a materie di competenza esclusiva del CDA.

2. Il Consiglio di amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 21 comma 8, può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti. L'amministratore Delegato può, a sua volta, nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri a lui delegati.

2.bis I procuratori e i mandatari di cui al precedente comma, per il periodo

in cui la Società sarà e rimarrà iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97, debbono essere scelti tra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di compatibilità previsti per gli Amministratori all'art. 17B), comma 4, del presente Statuto. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei Concessionari i procuratori e i mandatari sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il venir meno dei requisiti ed il verificarsi di cause di incompatibilità. La disposizione non si applica a procuratori e mandatari privi di poteri relativamente alle attività e funzioni subordinate all'iscrizione all'Albo di cui al precedente periodo.

3. Il Consiglio conserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il mandato di cui ai commi precedenti, con le stesse maggioranze previste per il suo conferimento.

4. Ferme restando le attribuzioni all'Amministratore delegato di cui al precedente comma 1, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, oltre alle competenze inderogabilmente attribuite dalla legge, le seguenti materie:

- a) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e/o la formulazione, modifica e integrazione dei piani di sviluppo della Società (Piano Industriale) nonché la determinazione dei budget annuali;
- b) l'approvazione e/o la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società;
- c) l'assunzione, la nomina, il licenziamento o la modifica delle condizioni economiche applicate ai dirigenti;
- d) la stipulazione dei contratti integrativi aziendali;
- e) l'istituzione o la chiusura di filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici di rappresentanza;
- f) l'acquisto o la cessione di aziende o rami di azienda
- g) la stipulazione di contratti di joint venture o di partnership;
- h) l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- i) l'assunzione di mutui;
- j) l'alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a euro 200.000,00 per ogni singola transazione;
- k) la concessione di garanzie in favore di terzi, purché inerenti allo svolgimento dell'attività sociale, purché queste ultime eccedano un valore unitario di euro 100.000,00;
- l) l'assunzione di debiti per un importo eccedente la somma complessiva di Euro 250.000,00 durante il periodo di tempo di chiusura di ciascun esercizio;
- m) la determinazione delle istruzioni di voto nelle assemblee delle società partecipate dalla Società;
- n) la stipula di nuovi contratti di servizio o la modifica di quelli vigenti;
- o) l'affidamento di consulenze relativamente a materie non delegate all'Amministratore Delegato, di importo superiore a Euro 15.000,00;
- p) delibere relative alla determinazione del valore economico della Società, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da una norma di legge o di Statuto;
- q) attribuzione di deleghe al Presidente e revoca di deleghe all'Amministratore Delegato.

#### **Art. 19bis - Direttore Operativo**

1. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci provveda a nominare un Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione non intenda

nominare un Amministratore Delegato, rispettivamente, l'A.U. entro una settimana dalla nomina o il CdA nella medesima riunione di insediamento provvede a nominare il Direttore Operativo, fissandone le attribuzioni gestionali, che saranno obbligatoriamente tutte quelle inerenti le attività gestionali specificamente riconosciute al Socio Operativo, in termini di direzione, coordinamento, controllo, nonché la gestione contrattuale e finanziaria delle relazioni con il sistema dei fornitori e dei clienti, stabilendone altresì la remunerazione e l'inquadramento contrattuale, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicabile alle figure dirigenziali di pari livello.

2. L'Organo Amministrativo prevede, con apposita decisione, adeguate forme e strumenti di rendicontazione e controllo dell'attività gestionale svolta dal Direttore Operativo, nel rispetto delle disposizioni del contratto a disciplina del rapporto tra Direttore e Società.

3. L'Organo Amministrativo può revocare motivatamente l'incarico di Direttore Operativo.

#### **Art. 20 – Firma sociale e rappresentanza**

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società, verso terzi ed in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

2. Entro i limiti delle attribuzioni delegate, l'Amministratore delegato ha poteri di firma sociale e di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi disgiunta da quella del Presidente.

#### **Art. 21 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un Amministratore delegato, oppure da un quinto dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al collegio sindacale.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente qualora nominato. In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il Consigliere più anziano d'età.

4. La convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, viene fatta mediante avviso trasmesso al domicilio di ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento – compresa la PEC – almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta unicamente a mezzo telegramma o PEC spedito almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

5. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai Sindaci per gli effetti di cui all'articolo 2405 del codice civile.

6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione, convocate nel rispetto delle formalità di cui ai commi precedenti, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

7. Il Consiglio di amministrazione è tuttavia validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri in carica dell'organo stesso, nonché tutti i Sindaci effettivi.

8. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti.

9. Sulle materie di cui all'art. 19, comma 4, del presente Statuto il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei consiglieri in carica con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui la frazione dia luogo a numeri decimali.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza audio e video a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

In questo caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione della piattaforma informatica utilizzata e delle istruzioni per il collegamento. Lo strumento informatico prescelto dovrà inoltre consentire:

- al Presidente, anche tramite terzi dallo stesso indicati, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al Segretario di percepire in modo corretto ed adeguato gli interventi di ogni partecipante;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'avviso di convocazione consenta anche la partecipazione di persona, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove dovranno essere presenti il Presidente ed il Segretario o la persona incaricata dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

#### **Art. 22 – Segretario e verbali del Consiglio di amministrazione**

1. Un dipendente della società o altra persona indicata dalla maggioranza dei consiglieri funge da Segretario del Consiglio di amministrazione.
2. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **Art. 22bis – Amministratore Unico**

1. In caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo sono conferiti tutti i poteri di cui all'art. 18. In ogni caso sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, da assumersi con le maggioranze di cui all'art. 14 comma 4, i seguenti atti:

- a) l'esercizio di i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e/o la formulazione dei piani di sviluppo della Società (Piano Industriale) nonché la determinazione dei budget annuali;
- b) l'approvazione e/o la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società;
- c) l'assunzione, la nomina, il licenziamento o la modifica delle condizioni economiche applicate ai dirigenti;
- d) la stipulazione dei contratti integrativi aziendali;
- e) l'istituzione o la chiusura di filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici di rappresentanza;
- f) l'acquisto o la cessione sia di partecipazioni in altre società, sia di aziende o rami di azienda;
- g) la stipulazione di contratti di joint venture o di partnership;
- h) l'acquisto e la vendita di beni immobili;

- i) l'assunzione di mutui;
- j) l'alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a euro 200.000,00 per ogni singola transazione;
- k) la concessione di garanzie in favore di terzi, purché inerenti allo svolgimento dell'attività sociale, purché queste ultime eccedano un valore unitario di euro 100.000,00;
- l) l'assunzione di debiti per un importo eccedente la somma complessiva di Euro 250.000,00 durante il periodo di tempo di chiusura di ciascun esercizio;
- m) la determinazione delle istruzioni di voto nelle assemblee delle società partecipate dalla Società;
- n) la stipula di nuovi contratti di servizio o la modifica di quelli vigenti;
- o) l'affidamento di consulenze relativamente a materie non delegate all'Amministratore Unico, di importo superiore a Euro 15.000,00;
- p) delibere relative alla determinazione del valore economico della Società, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da una norma di legge o di Statuto.

2. In caso di nomina di un Amministratore Unico sarà istituito il Libro delle Determine dell'Amministratore Unico, in cui dovranno essere trascritte le risoluzioni assunte e annotate le principali operazioni effettuate.

3. L'Amministratore Unico dovrà istituire flussi informativi adeguati con il Collegio sindacale, al quale dovrà riferire con cadenza almeno trimestrale sull'andamento della gestione e dovrà trasmettere tempestivamente copia delle risoluzioni adottate.

4. In caso di nomina del Direttore Operativo di cui all'art. 19B del presente statuto, il Direttore Operativo dovrà partecipare alle riunioni informative con il Collegio Sindacale e sarà ammesso a partecipare alle assemblee della società.

#### **Art. 23 – Compensi e rimborsi spese**

1. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

2. I compensi di cui al punto 1 non possono eccedere i limiti massimi fissati dalle norme di legge e regolamentari vigenti ed in particolare da quelle in tema di società a partecipazione pubblica. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) del D.Lgs. 175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

#### **TITOLO V**

#### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art. 24 – Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. La nomina, la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca dei Sindaci sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti e dagli articoli che seguono.

2.bis Per il periodo in cui la società sarà e rimarrà iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/97, non possono essere nominate sindaci, e se nominate decadono dalla carica, le persone che non presentino i requisiti di onorabilità o incorrano in cause di incompatibilità

previste per gli amministratori all'art. 17B), comma 4 del presente Statuto.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del codice civile, il Comune di Asti ha la facoltà di procedere alla nomina diretta del Presidente del Collegio sindacale e di un Sindaco effettivo, nonché di un Sindaco supplente. Qualora il Comune intenda esercitare tale facoltà, intenzione da comunicarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, il restante Sindaco effettivo e il restante Sindaco supplente saranno eletti dall'Assemblea a maggioranza dei votanti (essendo escluso dal voto il socio che ha provveduto alla nomina esterna ai sensi dell'art. 2449 codice civile). Qualora il Comune non si avvalga della stessa facoltà, i Sindaci sono nominati sulla base della presentazione di liste, secondo le previsioni contenute nei commi che seguono.

Ciascun socio può presentare una lista di uno o più candidati fino ad un massimo di tre nomi, per i sindaci effettivi, e di due nomi, per i singoli supplenti, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo. Ciascun socio può votare per una sola lista.

A ciascun candidato di ciascuna lista viene attribuito un numero di preferenze pari al quoziente tra il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli sulla lista.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

La maggioranza dei sindaci effettivi (e cioè due sindaci su tre) e dei sindaci supplenti (e cioè uno su due) dovrà essere individuata tra i candidati elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti: saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista più votata.

I rimanenti sindaci effettivi e supplenti saranno scelti dalle liste di minoranza e ai fini della loro nomina si procederà nel modo seguente: i candidati indicati in tali liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente secondo il numero delle preferenze ottenute e risulteranno eletti quelli che in graduatoria avranno ottenuto il numero di preferenze più elevato.

Nell'eventualità in cui venga presentata un'unica lista verranno eletti sindaci i candidati dell'unica lista presentata in base al numero di voti ottenuto.

Nell'eventualità in cui non venga presentata alcuna lista di minoranza, tutti i sindaci verranno scelti tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista più votata.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea per consentire al Consiglio di Amministrazione di verificarne la regolarità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per assumere le rispettive cariche.

Nell'eventualità in cui in cui uno dei sindaci effettivi eletti sulla base della procedura sopra illustrata non possenga più i requisiti per la carica o decada dalla carica o cessi dalla stessa per rinunzia o morte, verrà nominato al suo posto il sindaco supplente eletto sulla base della medesima lista in forza

della quale era stato eletto il sindaco effettivo da sostituire.

Il Presidente del Collegio Sindacale verrà individuato tra i sindaci effettivi eletti tra quelli della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Fermo quanto previsto dall'art. 2400, comma 2, codice civile, i Sindaci nominati ai sensi dell'art. 2449, comma 1, codice civile possono essere revocati solo dall'ente che li ha nominati, come previsto dal comma 2 del predetto articolo.

3.bis In ogni caso la nomina del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ed applicabili che mirano ad assicurare l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile.

4. L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale, entro i limiti previsti dalle disposizioni in materia.

#### **ART. 24 bis – Revisione legale**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art 24 ter – Diritti di informativa del Socio Pubblico**

1. L'Organo amministrativo della Società assicura un idoneo sistema informativo – quanto più possibile digitalizzato - finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il Socio Pubblico e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i Contratti di Servizio, la qualità dei servizi resi alla cittadinanza, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché a consentire la comunicazione delle informazioni più rilevanti relative alla gestione della Società.

2. Il suddetto sistema informativo deve comunque soddisfare i requisiti atti ad abilitare l'esercizio del diritto-dovere di monitoraggio e controllo - così come previsti dall'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17, co. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 - appositamente regolamentati dal Socio Pubblico Comune di Asti, fermo restando l'obbligo in capo al Socio Pubblico di garantire la riservatezza delle informazioni, dei dati e dei documenti societari acquisiti e, conseguentemente, di tenere manlevati e indenni la società e/o il Socio Privato per ogni pregiudizio subito a seguito della eventuale violazione di tale obbligo, tenuto conto in ogni caso di quanto previsto dall'art. 43, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento del rapporto sociale con il Socio Privato, Esclusione e Recesso**

##### **Art. 25 – Cessazione dell'affidamento e riscatto delle azioni del Socio Privato**

1. A norma dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016, la partecipazione del Socio Privato alla Società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del predetto articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione affidati alla Società, fermo restando che, ad eccezione del caso di esclusione, il rapporto sociale si scioglierà limitatamente al Socio Privato solo in esito all'avvenuta liquidazione della partecipazione detenuta nella Società dal Socio Privato e pertanto, fino a tale momento, il rapporto sociale

sarà efficace.

Alla scadenza del termine dei contratti di servizio oppure alla cessazione anticipata per qualsiasi causa dell'affidamento dei servizi alla Società, o ancora in caso di risoluzione o comunque scioglimento per qualsiasi causa dei contratti e/o degli impegni con il Socio Privato, il Socio Pubblico o la Società dovranno esercitare nei confronti del Socio Privato il diritto di riscatto delle azioni ai sensi dell'art. 2437 sexies codice civile.

2. A seguito dell'esercizio del riscatto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Socio Privato ha l'obbligo di cedere le proprie azioni al Socio Pubblico o alla Società Riscattante, ovvero su richiesta di questi ultimi, al nuovo Socio Privato che sarà individuato con una procedura di evidenza pubblica indetta secondo la normativa vigente.

3. A seguito dell'esercizio del diritto di riscatto ex articolo 2437-sexies Codice civile, il valore di liquidazione delle azioni del Socio Privato è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2437 ter codice civile, e dell'eventuale causa originante della cessazione del rapporto con il Socio Privato e dei suoi eventuali effetti sulla Società.

In caso di attivazione della procedura di cui al successivo comma 5, il valore di liquidazione delle azioni del Socio Privato, vincolante per le parti, sarà quello determinato dal Collegio degli Esperti.

4. In caso di cessione delle azioni a un terzo identificato al termine di procedura ad evidenza pubblica, il prezzo pagato dall'aggiudicatario per l'acquisto delle azioni oggetto di gara sarà versato al Riscattante (socio Pubblico o Società), e quest'ultimo liquiderà al Socio Privato il valore di liquidazione delle azioni riscattate così come determinato al punto che precede.

5. Il Presidente dell'organo amministrativo provvederà, entro 7 giorni dalla relativa riunione dell'organo amministrativo, a comunicare ai soci l'avvenuto completamento della procedura di cui al precedente comma 3, ovvero il mancato raggiungimento del consenso sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Qualora l'organo amministrativo non abbia assunto la delibera sul valore di liquidazione per mancanza del quorum deliberativo di cui al combinato disposto degli artt. 19 comma 4 lett. p) e 21 comma 9 dello Statuto, ovvero uno dei soci contesti il valore di liquidazione delle azioni determinato dall'organo amministrativo, su istanza della parte più diligente e comunque entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente di cui all'art. 25.5, la determinazione di tale valore verrà effettuata, tramite una procedura di arbitraggio ai sensi dell'art. 1349 codice civile, da un Collegio di tre esperti (di seguito il Collegio degli Esperti) nominato come segue.

Entro 90 giorni dalla data della notifica dell'istanza di avvio della procedura di arbitraggio e quindi prima della costituzione del Collegio degli Esperti, le Parti potranno in ogni caso scambiarsi delle dichiarazioni scritte contenenti le rispettive determinazioni circa il valore di liquidazione delle azioni oggetto del costituendo arbitraggio, al fine di evitare il contenzioso ovvero

comunque di determinare le reciproche posizioni in ordine al valore della partecipazione per le conseguenze di cui al successivo art. 25.6.

Nell'istanza il socio che intenda attivare la procedura di arbitraggio dovrà comunicare il nome dell'esperto di sua designazione, invitando l'altro socio a nominare il proprio entro 105 giorni dalla notifica della predetta istanza.

Il terzo membro del Collegio degli Esperti che rivestirà il ruolo di Presidente, verrà designato dagli esperti come sopra nominati, ed in caso di mancato accordo sulla sua designazione, verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano su richiesta formulata dalla parte più diligente entro 15 giorni dalla data di nomina del secondo esperto.

Nel caso di mancata nomina del secondo esperto, sia quest'ultimo, sia il terzo membro del Collegio degli Esperti saranno nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano.

I membri del Collegio degli Esperti dovranno essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dell'Albo dei Revisori. Il Collegio opererà quale terzo arbitratore e determinerà il valore di liquidazione delle azioni di mercato della quota sulla base dei criteri previsti in tema di s.p.a. dall'art. 2437 ter codice civile entro 90 (novanta) giorni dalla data di insediamento del Collegio degli Esperti e dovrà tener conto nella propria valutazione dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

6. L'addebito dei costi della procedura arbitrale sarà così disciplinato:

6.1 Qualora il valore determinato dal Collegio degli Esperti sia uguale o maggiore di non oltre il 10% (i) di quello determinato dall'organo amministrativo ovvero (ii) di quello determinato dai soci con le eventuali singole dichiarazioni di cui al precedente art. 25.5., il costo del Collegio degli Esperti sarà a carico del socio che ha dichiarato di non accettare la determinazione del valore di liquidazione delle quote di cui ai precedenti (i) ovvero (ii).

6.2 In tutti gli altri casi il costo del Collegio degli Esperti sarà addebitato alle Parti in egual misura ovvero secondo i principi della soccombenza a discrezione del Collegio medesimo.

#### **Art. 26 – Esclusione del Socio Privato**

1. Il Socio Privato può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:

1.1. nell'eventualità in cui, dopo che sia stato deliberato un aumento di capitale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446 e 2447 codice civile, ed il socio pubblico abbia sottoscritto e versato l'aumento di sua competenza, il Socio Privato non provveda a sottoscrivere e versare le nuove quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale, determinando in tal modo che la sua partecipazione scenda al di sotto della percentuale prevista dal bando della gara a doppio oggetto;

1.2. nell'eventualità in cui diventi inidoneo e/o perda le caratteristiche di Affidabilità, Capacità tecnico-gestionali e Capacità economico finanziaria sulla base delle quali, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, è stato comparativamente scelto.

1 bis. Il Socio Privato cui siano state assegnate azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 codice civile, aventi ad oggetto le obbligazioni previste dal contratto di appalto o di concessione previsti dal

bando di gara a doppio oggetto di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 per la selezione del socio privato e per l'affidamento del servizio, può inoltre essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:

- nell'eventualità in cui non ottemperi alle obbligazioni assunte mediante la sottoscrizione del Contratto di servizio, comportando la risoluzione del Contratto medesimo;

- nell'eventualità in cui sia impossibilitato ad ottemperare alle obbligazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servizio, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, anche per cause a lui non imputabili ed a condizione che tale impossibilità si protragga per un periodo superiore a tre mesi.

2. L'esclusione del Socio è decisa dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota di partecipazione del Socio di cui è proposta l'esclusione.

3. La delibera di esclusione deve essere comunicata senza indugio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 90 (novanta) giorni dopo il ricevimento della comunicazione suddetta. Entro il medesimo termine il Socio escluso può impugnare la delibera di esclusione ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2377 e seguenti codice civile

4. Per quanto riguarda la valutazione della partecipazione del Socio escluso, si applicherà quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto in merito al soggetto valutatore ed alle modalità di valutazione delle azioni. In tale valutazione della partecipazione occorrerà tener conto delle eventuali penali a carico della Società contrattualizzate nei contratti di servizio, dei danni e dei costi - inclusi quelli necessari per indire una nuova gara - derivati dai fatti o dagli inadempimenti che hanno determinato la sua esclusione.

5. Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 codice civile per la liquidazione della partecipazione al Socio escluso, che avverrà compatibilmente con le tempistiche dell'iter previsto dal successivo c. 6, in analogia a quanto previsto dall'art. 2344 codice civile per l'ipotesi di esclusione del socio moroso; ai sensi dell'art. 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

6. L'acquirente della quota del Socio escluso verrà individuato con procedura ad evidenza pubblica conforme alle previsioni di legge, ponendo a base di gara un valore non inferiore a quello determinato dall'organo amministrativo o dal Collegio degli Esperti.

7. Nell'eventualità in cui la procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente comma 6 vada deserta, si procederà all'esperimento di un'ulteriore procedura, previa eventuale modifica delle previsioni e condizioni di gara, sia con riguardo alla base d'asta relativa alla quota di partecipazione del Socio Privato, sia con riguardo agli standard dei servizi ed alle condizioni economiche degli stessi, a propria volta posti a base di gara e da determinarsi in linea con le previsioni delle Autorità competenti. In qualunque momento della reiterazione della gara di cui sopra, al fine di salvaguardare il valore economico del Capitale della Società, il socio

pubblico potrà esercitare il diritto di prelazione.

A seguito dell'esperimento della nuova gara secondo le modalità sopra indicate, nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione delle partecipazioni oggetto di gara dovesse risultare inferiore al valore di liquidazione delle azioni del socio escluso determinato dall'organo amministrativo o dal Collegio degli Esperti ai sensi del comma 4 di cui sopra, al socio escluso verrà versato, a titolo di liquidazione, tale minor valore.

8. L'importo che risulterà dovuto al socio escluso gli sarà versato contestualmente al trasferimento della partecipazione all'aggiudicatario ed al conseguente pagamento del relativo prezzo da parte del medesimo.

#### **Art. 27 – Recesso**

1. Il diritto di recesso compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni previste dall'art. 2437 codice civile.

2. Ha altresì diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

3. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale e, se nominato, dal soggetto incaricato della revisione contabile, ovvero dal Collegio degli Esperti di cui all'art. 25 comma 5, e con le modalità e procedure ivi previste.

### **TITOLO VII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Art. 28 – Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio ed in caso di organo amministrativo collegiale su proposta dell'Amministratore Delegato, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

##### **Art. 29 – Distribuzione degli utili**

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo diversa deliberazione.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

##### **Art. 30 – Scioglimento**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della Società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Titolo V Libro V del codice civile.

### **TITOLO IX**

#### **CLAUSOLA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - FORO COMPETENTE - NORME INTEGRATIVE**

**Art. 31 - Clausola di Negoziazione Assistita secondo i principi della Pratica Collaborativa, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/14**

1. In linea con la natura pubblico-privata della Società, le sue finalità e l'impatto che l'attività è destinata ad avere sul contesto economico e sociale in cui essa opera, i soci intendono affrontare e risolvere in modo collaborativo e costruttivo, in buona fede e con trasparenza, le divergenze che dovessero insorgere al loro interno e tra loro e la Società, al fine di comporre sul nascere eventuali conflitti ed evitare che il dissidio possa riverberarsi in modo negativo sui rapporti sociali, sul clima di lavoro e sull'ambiente esterno, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi che la Società si prefigge. I soci convengono pertanto che qualora, nel periodo di durata della Società, dovessero insorgere contrasti tra i soci o tra i soci e la Società, anche in relazioni a decisioni da adottare nella gestione della Società stessa, la soluzione di tali contrasti sarà ricercata attraverso l'avvio di una procedura di Negoziazione Assistita svolta secondo i principi della Pratica Collaborativa, a norma delle disposizioni che seguono.

2. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria le parti coopereranno in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta con l'assistenza di avvocati, seguendo la procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e segg. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/14.

3. La procedura di negoziazione assistita dovrà svolgersi secondo i principi della Pratica Collaborativa, di seguito enunciati, e che dovranno essere esplicitati nella Convenzione di Negoziazione Assistita, sottoscritta dalle parti e dai professionisti che parteciperanno alla procedura. Pertanto:

a) Le parti sono obbligate a cooperare in buona fede, con lealtà e correttezza, per risolvere in via amichevole la controversia con l'assistenza dei rispettivi professionisti;

b) È fatto obbligo alle parti di comportarsi con lealtà e di osservare l'obbligo di trasparenza. Gli avvocati, gli altri professionisti e le parti dovranno pertanto condividere tutte le informazioni rilevanti suscettibili di influenzare le scelte delle parti;

c) I professionisti che partecipano alla procedura di negoziazione sono obbligati ad astenersi dal tutelare le parti in qualsiasi procedimento che, in caso di insuccesso della negoziazione, le parti dovessero promuovere con riferimento alle stesse questioni oggetto di controversia;

d) I documenti esibiti nel corso della procedura di negoziazione assistita hanno carattere confidenziale e possono essere divulgati solo agli avvocati e agli altri professionisti ammessi a partecipare alla procedura e che avranno sottoscritto la convenzione di negoziazione, assumendo espressamente a proprio carico l'obbligo di riservatezza. Lo stesso vincolo di riservatezza è applicato agli eventuali rapporti, relazioni o annotazioni che i professionisti dovessero predisporre nel corso della procedura di negoziazione assistita. A questo fine, e salvo diverso accordo, ogni documento resterà custodito dai predetti professionisti, i quali non potranno consegnare ad una parte i documenti di provenienza dell'altra nemmeno al termine della procedura;

e) È fatto obbligo agli avvocati e agli altri professionisti ammessi a partecipare alla procedura e alle parti, di tenere riservate le informazioni ricevute. A norma dell'art. 9 del D.L. 132/2014, le dichiarazioni rese e le

informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;

f) A norma dell'art. 9 del D.L. 132/2014, i difensori delle Parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; a tutti i partecipanti al procedimento si applicheranno inoltre le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estenderanno le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

4. La procedura di negoziazione assistita dovrà essere avviata dalla parte più diligente con invito comunicato alle altre parti a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'invito dovrà contenere i requisiti previsti dall'art. 4 del D.L. n. 132/2014.

5. Le parti che ricevono l'invito dovranno comunicare la loro adesione alla procedura entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. La comunicazione di adesione dovrà contenere l'indicazione del difensore formato ai principi della Pratica Collaborativa incaricato di assistere la parte nella procedura. In caso di mancata risposta nel predetto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, l'invito si intenderà rifiutato. Nel caso in cui la procedura sia introdotta nei confronti di più parti, la procedura si intenderà rifiutata qualora anche una sola delle parti che hanno ricevuto l'invito a stipulare l'accordo di negoziazione assistita in base alla presente clausola dichiarerà di non aderire o non risponderà entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

6. A norma dell'art. 8 del D.L. 132/2014, dal momento della comunicazione dell'invito ad avviare la procedura di negoziazione assistita prevista dalla presente clausola, ovvero della sottoscrizione della convenzione si produrranno sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data sarà impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui al punto 5 che precede, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

7. La procedura dovrà svolgersi entro il termine di giorni 60 dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 2 lett. a del D.L. n. 132/2014, salvo che le parti ritengano di prorogare tale termine per un periodo non superiore ad un mese. La negoziazione si intenderà fallita, e le parti saranno libere di ricorrere, all'Autorità giudiziaria qualora le parti non addivengano alla sottoscrizione di un accordo entro il termine di cui sopra. La procedura potrà inoltre concludersi anticipatamente per condiviso riconoscimento dell'impossibilità di addivenire a un accordo: in tal caso, l'impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle parti e accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali.

8. In caso di raggiungimento di un'intesa le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l'accordo raggiunto: gli avvocati procederanno a certificare con propria firma l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo eventualmente concluso all'esito della negoziazione costituisce titolo

esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a norma dell'art. 5 del D.L. 132/2014.

9. L'esperimento della procedura di negoziazione assistita prevista dalla presente clausola costituisce motivo di improcedibilità dell'azione giudiziale ma non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

10. Sono espressamente escluse dall'applicazione della presente clausola le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché quelle promosse da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, che dovranno essere devolute all'autorità giudiziaria.

**Art. 32 – Foro competente**

1. Salvi i casi di competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, le controversie tra i soci o tra i soci e la società che non vengano risolte all'esito della procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo precedente, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Asti.

**Art. 33 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Visto per allegato.

Asti, 26 settembre 2022.

F.to: FABRIZIO ALESSANDRO IMERITO

" : ALBERTO GIROLA Notaio (i.s.)